



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI
REPARTO V – ALBI E REGISTRI

Agli organismi di mediazione

e, p.c.,

al Viceministro On. Francesco Paolo Sisto
viceministro.sisto@giustizia.it

al Capo di Gabinetto

al Capo del Dipartimento

al Capo dell'Ispettorato Generale

al Capo dell'Ufficio Legislativo

OGGETTO: Revoca circolare in materia di “Requisiti per il mantenimento dell’iscrizione nel registro degli organismi di mediazione civile e commerciale di cui all’articolo 16 e 16-*bis* del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ed entrata in vigore dell’articolo 3, comma 4 e dell’articolo 8-*bis* del medesimo decreto legislativo, come modificati ed introdotti dall’articolo 7, comma 1, lettere b) n. 1, i), u) e v) del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (recante, tra l’altro, “*delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie*”).”

Facendo seguito alla circolare indicata in oggetto registrata con n. prot. DAG 76531.U del 6 aprile 2023, considerate le segnalazioni pervenute a questo ufficio circa insuperabili criticità operative che deriverebbero per gli organismi di mediazione e gli enti di formazione dal rispetto delle indicazioni in essa contenute, preso atto della nota di indirizzo del Capo Dipartimento per gli affari di giustizia del 14 aprile 2023, si ritiene opportuno revocare il contenuto della circolare medesima, che viene integralmente sostituito dalle seguenti indicazioni.

L'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (anche a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 380, lett. c), n. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197), nel dettare apposite disposizioni transitorie in materia di mediazione ha stabilito, al comma 1, che *“Gli organismi di mediazione iscritti nel registro di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare la relativa istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti previsti dall'articolo 16, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Fino al 30 giugno 2023 gli organismi iscritti non possono essere sospesi o cancellati dal registro per mancanza di tali requisiti. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli organismi dal registro”*.

Tuttavia, preso atto che i requisiti di cui all'art. 16, comma 1 *ter*, del decreto legislativo n. 28 del 2010 (norma richiamata anche dall'art. 16 *bis* dello stesso decreto legislativo e, dunque applicabile anche agli enti di formazione) non possono, allo stato, trovare una immediata applicazione sino a che non si sarà proceduto all'adeguamento ed alla specificazione dei requisiti di conferma dell'iscrizione mediante modifica del decreto ministeriale n. 180 del 2010, richiamato dal terzo comma dell'art. 41 del decreto legislativo n. 149 del 2022 e che il terzo comma dell'art. 16 *bis* citato rinvia espressamente alla modifica del suddetto decreto n. 180 del 2010 per l'individuazione dei *requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il mantenimento dell'iscrizione nei rispettivi elenchi*, si ritiene necessario, in fase di valutazione del diritto degli enti interessati al mantenimento dell'iscrizione, soprassedere fino all'entrata in vigore delle modifiche da apportare al citato decreto n. 180 del 2010 all'esame dei suddetti requisiti, difettando una disposizione regolamentare di riferimento.

Stante la disposizione di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, deve ritenersi che tutti gli organismi di mediazione che intendano mantenere l'iscrizione nel registro, siano tenuti a presentare apposita istanza entro il 30 aprile 2023. Da tanto deve dedursi, *a contrario*, che gli enti che entro il 30 aprile non abbiano presentato istanza, non intendano mantenere l'iscrizione. Tali enti, pertanto, in conformità alla previsione normativa, verranno sospesi senza preavviso. I relativi provvedimenti saranno adottati a decorrere dal 1° luglio 2023 secondo l'ordine di iscrizione nel registro.

Quanto invece agli enti che abbiano presentato entro il 30 aprile 2023 apposita istanza di permanenza nel registro, l'ufficio non provvederà ad eseguire alcuna valutazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 1 *ter*, citato, riservandosi ogni valutazione all'esito delle modifiche che verranno apportate al decreto ministeriale n. 180 del 2010, necessarie all'adeguamento della disposizione regolamentare ai nuovi requisiti stabiliti dal legislatore. Il mantenimento dell'iscrizione, allora, deve intendersi con riserva di effettuare una successiva valutazione all'esito dell'entrata in vigore della norma regolamentare sopradetta.

Il comma 3 dell'articolo 41 cit. stabilisce poi che *“Gli enti di formazione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 17 del decreto ministeriale n. 180 del 2010 se intendono mantenere l'iscrizione, sono tenuti, entro il 30 aprile 2023, a presentare istanza al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, corredata dalla documentazione attestante l'adeguamento ai requisiti*

previsti dall'articolo 16-bis, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2023 comporta la sospensione degli enti dall'elenco”.

Oltre a quanto già evidenziato relativamente ai requisiti di cui all'art. 16, comma 1 *ter*, applicabile agli enti di formazione iscritti che intendano mantenere l'iscrizione in virtù del rinvio operato dall'art. 16 *bis* citato, occorre ribadire che anche per l'individuazione dei *requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per il mantenimento dell'iscrizione nei rispettivi elenchi* è necessario attendere l'adozione delle modifiche al decreto ministeriale n. 180 del 2010 che dovrà specificare tali requisiti.

Pertanto, anche per gli enti di formazione che abbiano presentato, entro il 30 aprile 2023, domanda di mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio si riserva di operare successive verifiche circa la sussistenza dei requisiti medesimi all'esito dell'entrata in vigore delle modifiche al decreto ministeriale n. 180 del 2010.

In applicazione di tale ulteriore disposto normativo, l'ufficio procederà – con le medesime modalità – alla sospensione degli enti che non abbiano presentato tempestiva istanza di permanenza nell'elenco.

Si segnala all'utenza che, a breve, sarà disponibile sulla piattaforma dedicata il modulo per la presentazione dell'istanza di permanenza nel registro.

Sino al 30 aprile 2023 potranno essere, quindi, presentate le istanze di permanenza, corredate della documentazione già in possesso dell'organismo, che sarà, tuttavia, possibile integrare fino al 30 giugno 2023 ovvero, per quanto riguarda i requisiti di cui agli artt. 16, comma 1 *ter*, e 16 *bis*, comma terzo, all'esito dell'approvazione delle modifiche al decreto ministeriale n. 180 del 2010.

Le istanze di permanenza presentate dopo il 30 aprile saranno invece ritenute tardive, di talché l'organismo verrà sospeso con le stesse modalità previste per gli organismi che entro la stessa data non abbiano presentato alcuna domanda.

Gli organismi ed enti che non avessero alcun interesse alla permanenza nel registro e nell'elenco, possono presentare sin d'ora apposita domanda di cancellazione, sulla quale si procederà senza avviare la procedura di sospensione.

Roma, 14 aprile 2023

Il Direttore generale
Giovanni Mimmo